

**Cassazione pen. sez. III, del 24 gennaio 2014 n. 3572**

*3.1. - Il primo motivo di gravame è fondato e deve essere accolto. Va premesso che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), n. 5), del d.P.R. n. 380 del 2001, il reato di costruzione edilizia abusiva è configurabile anche nell'ipotesi di installazione di case mobili aventi una destinazione duratura per soddisfare esigenze abitative. Il legislatore statale (come del resto quello regionale) intende, infatti, fare riferimento alla stabilità dell'opera e alla capacità di trasformare in modo durevole l'area occupata (sez. 3, 23 marzo 2011, n. 25015). Quanto al caso di specie rilevarsi che l'ordinanza impugnata non da conto delle modalità di ancoraggio delle case mobili al suolo, omettendo, in particolare, di specificare se tale ancoraggio abbia carattere temporaneo. Si tratta di un'omissione decisiva ai fini della sussistenza del fumus del reato, perché la temporaneità dell'ancoraggio è espressamente ritenuta determinante dall'art. 29, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 42 del 2000, che trova applicazione nel caso di specie. Tale ultima disposizione prevede, in particolare, che è consentita, in non più del 40% delle piazzole di un campeggio - definito dal comma 1 dello stesso articolo come struttura ricettiva a gestione unitaria, aperta al pubblico, attrezzata su area recintata per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi immobili - l'installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo per l'intero periodo di permanenza dell'campeggio nell'area autorizzata. Né il fatto che le case mobili siano allacciate alle reti dei servizi è di per sé sufficiente a ritenere configurabile il fumus dei reati contestati, perché tale allacciamento ben potrebbe avere anch'esso carattere temporaneo, in mancanza di univoche specificazioni del provvedimento impugnato sul punto. Viene in rilievo, del resto, la previsione dell'art. 26 del reg. regionale n. 18 del 2001, a norma del quale*  
•*Nei campeggi le caratteristiche dell'ancoraggio delle strutture temporaneamente I ancorate al suolo devono consentire, qualora la destinazione dell'area non sia più a campeggio, la loro rimozione e il ripristino delle condizioni naturali del sito. È consentito l'allacciamento di tali strutture agli impianti di presa d'acqua, scarico, elettricità, purché realizzati con attacchi smontabili.*